SCELTA

DI

CURIOSITÀ LETTERARIE

INEDITE O RARE

DAL SECOLO XIII AL XVII

in appendice alla Collezione di Opere inedite o rare

DIRETTA DA

GIOSUÈ CARDUCCI

DISPENSA CCXXXII.

Prezzo L. 2. 75

Di questa SCELTA usciranno otto o dieci volumetti all'anno; la tiratura di essi verrà eseguita in numero non maggiore di esemplari 202: il prezzo sarà uniformato al numero dei fogli di ciascheduna dispensa, e alla quantità degli esemplari tirati. Sesto, carta e caratteri, eguali al presente fascicolo.

Ditta Romagnoli Dall'Acqua

STATUTO DEI DISCIPLINATI

DI POMARANCE

NEL

VOLTERRANO

TESTO DI LINGUA DEL SECOLO XIV

PUBBLICATO PER CURA

DI

PIETRO VIGO

IN BOLOGNA
PRESSO ROMAGNOLI-DALL'ACQUA
Via Toschi 16, A.
1889

Edizione di soli 202 esemplari
per ordine numerati

—

N. 121

BOLOGNA, TIPI FAVA E GARAGNANI

Illustrissimo Signor Conte

Questa antica Scrittura mi è parsa da intitolarsi a Lei, Ill.mo Signor Conte, per molte ragioni. Nella Terra di Pomarance, alla quale essa si riferisce, suona il suo nome riverito ed illustre non solo per le molte largizioni pubbliche e private, per l' alto patronato ch' Ella ha di molte pie e ragguardevoli istituzioni, ma più ancora perchè alla nobilissima Sua famiglia deve quella Terra con le circostanti attribuire ogni prosperità ed importanza, per lo svolgimento di un' industria che se è

di grande utilità a quei luoghi, è poi di tanto vanto e decoro all'Italia nostra. E considerando che questi Statuti *veggono la luce per cura di me livornese, ho giudicato esser la mia dedica a Lei sempre più giusta ed opportuna. Livorno si gloria della sua Illustre Famiglia, ed io dal mio canto, dandole, Ill.mo Signor Conte, questo pubblico attestato di stima e di riverenza, ritengo di far cosa gradita a tutti i miei concittadini che ammirano ed amano in Lei la vera nobiltà dell' animo.*

Aggradisca, Ill.mo Sig. Conte, l' omaggio

del suo devol.mo
PIETRO VIGO

Livorno 1 Aprile 1889.

All' Ill.mo Sig. Conte
FLORESTANO DE LARDEREL
LIVORNO

PREFAZIONE

Un singolare esempio di fede, un notevole ravvivamento di devozione videro gli abitatori dell' Italia centrale dopo la metà del secolo XIII. Nel 1260, racconta un cronista vissuto in quei tempi (1), un' immensa moltitudine di genti d' ogni condizione e di ogni età, e sino fanciulletti di cinque anni, partitasi dal Perugino e dal territorio di Roma, fu vista andare in processione di città in città, e preceduta da croci

---

(1) **Monaco Patavino** in **Muratori,** *Rer. Ital. Script.*, Tomo VIII, 712.

e da stendardi, percuotersi le spalle con un flagello di cuoio sino allo spargimento del sangue, con pianto e grida invocare da Dio il perdono dei propri peccati. E ciò non solo nel giorno ma anche nella notte, in cui vedevansi camminare con migliaia di ceri accesi, nudati il petto e le spalle e scalzi, (1) e sfidare coll' ardore del loro sentimento religioso il rigore dell' aria. Cantando salmi e laudi e recitando con voci di pianto preghiere penitenziali, percorrevano città e terre, entravano nelle chiese e si prostravano innanzi agli altari e invocavano quivi da Dio, con più alte voci, perdono e misericordia. Commossi gli abitanti de' luoghi per cui pas-

---

(1) **Francesco Pipino,** *Ibid,* Tomo IX, 704; *Chron. Parm., Ibid,* Tomo IX, 708.

savano da tanto fervore di fede, da tanta contrizione, rendevano migliore la vita: le discordie tornarono in concordia; gli usurai restituirono il mal tolto, e le città nemiche fecero pace.

Ma parve eccessivo e quasi sorgente di eresia questo impeto di devozione che veramente non era ben regolata; ed il Pontefice Alessandro IV si affrettava a disapprovarla. (1) Le città ed i principi, dal canto loro, spaventati da questa immensa moltitudine, forse perchè colle ire e turbolenze dei tempi ne temettero qualche insidia nemica e pensarono potesse venirne difetto di viveri, se fosse stata accolta, la cacciavano fuori del loro territorio, come fecero Manfredi, i Torriani, allora signori di Milano, Firenze

---

(1) **Raynald,** *Ann. Eccles.,* a. 1260

ed altri ancora. (1) Ma se anche a tanto impeto di entusiasmo religioso non si fosse fatta opposizione, se ne sarebbe presto smorzato l' ardore, perchè nulla che sia fuor del comune dura quaggiù. Pur rimase un ricordo notevole dei Flagellanti nelle diverse compagnie che col nome di Disciplinati o Battuti si andarono costituendo nella seconda metà del secolo XIII. Quando poi i Flagellanti cessarono di andar vagando e si ridussero a stabil dimora, queste confraternite si ordinarono e ressero secondo leggi e norme raccolte negli Statuti; si imposero l'obbligo di cantar le lodi di Dio e della Vergine, onde in qualche luogo, come in Firenze, furono dette anche

---

(1) *Chron. Parmense* in *Rer. Ital. Script.*, Tomo IX, 778; **Galv. Flamm.** *Manip. Florum.*, Ibid. Tomo XI, 691.

de' *Laudesi*. Anzi da queste laudi che vennero cantate dapprima in forma lirica, poi in quella drammatica, ripete le sue prime origini il dramma spirituale in lingua italiana (1); così che le compagnie dei Disciplinati hanno grande importanza nella storia del teatro italiano (2).

Anche in Pomarance, grossa terra del Volterrano in possesso del Vescovo di Volterra e governata da lui, costituivasi nel 1348 una compagnia di Disciplinati. Ci meraviglierà molto che si facesse tal cosa in quell'anno nel quale la famosa moria distoglieva gli uomini

---

(1) Cfr. **Monaci,** *Uffizi dramatici dei Disciplinati dell' Umbria* in *Rivista di Filologia Romanza*, Vol. II, 104 e segg.

(2) **D'Ancona,** *Origini del Teatro in Italia.* Firenze. Lemonnier 1877, Vol. I, p. 104 e segg.

da ogni cura e fatica. Nè potrebbe credersi che Pomarance fosse esente dal contagio quando sappiamo che nella vicina Volterra infieri per modo che le chiese e i cimiteri della città non furono capaci di ricevere la moltitudine che ogni giorno veniva disfatta dalla morte, e si dovettero seppellire i cadaveri anche in altro luogo (1); quando nella Terra di San Gemignano in Valdelsa, che pur s' innalza notevolmente sul livello del mare e cui natura ha fatto lieta di un' aria saluberrima. fece si grande strage che secondo gli Annali Sangimignanesi del Coppi, citati dal proposto Luigi Pecori,

---

(1) **Annibale Cinci,** *Dall' Archivio di Volterra, Documenti Inediti o rari di Storia Patria,* Serie II contenente la *Storia Volterrana* del Prov. **R. Maffei,** *pubbl. sul codice Autografo della Bibliot. Guarnacci,* p. 129.

quasi trentamila furono gli estinti, metà nella Terra e metà nel contado; e frai morti di quel luogo insigne ricorderemo lo stesso Podestà Messer Uberto Visdomini e cinque de' IX Signori che allora governavano la piccola repubblica sino a quell' anno indipendente. (1) Sicchè, a parer nostro, deve darsi lode di animosi e d'intrepidi a quegli antichi Toscani che invece di lasciarsi atterrire dalla irrequieta cura, dai lugubri presagi, dalle ansie mortali che portava con se il pensiero della morìa, si appigliavano al più savio partito di ravvivare la devozione, di purificare se stessi colla meditazione della Passione di Gesù,

---

(1) **Pecori,** *Storia della Terra di San Gimignano,* Firenze, Cellini, 1853, p. 166. Cfr. anche il XVII fra i documenti illustrativi pubblicato dal **Pecori** in appendice.

quasi ad attingere, dal ricordo dei dolori di Lui, lena e coraggio in mezzo al grande pericolo, ed esser così puri e disposti a salire alle stelle.

Allorquando costituivasi questa Compagnia, la Terra di Pomarance, della quale abbiamo menzione ancor prima del Mille ricordandosi che fu devastata dai Saraceni nel secolo X e che Ottone I la diè in feudo nel 964 al suo famigliare Inghiramo, stava sotto la Podestà dei Vescovi di Volterra. Ad essi più volte la contesero i Reggitori del Comune Volterrano i quali poi dovettero, sotto certe condizioni, riconoscere i diritti che i Pastori della vetusta città avevano sopra il dominio ed il governo di quella.

Nel 1323 si convenne che i rettori o giudici delle Pomarance si dovessero estrarre da una borsa

di cento cittadini volterrani, e gli estratti dovevano ricevere l' investitura dai Vescovi di Volterra; la qual convenzione fu poi annullata dalla Riforma degli Statuti Volterrani per i quali nel castello di Pomarance dovette far ragione, così nella parte civile come nella criminale, un giudice eletto e inviato colà dal comune di Volterra (1).

Il codice che contiene gli statuti che pubblichiamo e che ci parve degno di esser tolto dall'oblío, sfuggì alla miseranda sorte di tanti e tanti altri che pur troppo l' ignoranza e l'incuria hanno lasciati soccombere. Venne ritrovato nell' autunno del 1885 in Pomarance in una latrina, ricoperto di polvere e di

---

(1) **Repetti,** *Dizionario geografico, storico e fisico della Toscana*, Firenze, 1841, Vol. IV, p. 503.

brutture, muffito e sì male andato che difficilmente, a prima giunta, sarebbesi potuto ravvisare per un libro. Esso era foderato da una pelle tutta tarmata e coperto da due tavole connesse insieme; le quali furono assennatamente tolte perchè così com'erano deturpavano il codice piuttostochè difenderlo. Questo antico manoscritto, ritrovato in modo tanto singolare, è membranaceo ed appartiene al 1348: ha ventinove carte con due faccie per ciascuna, ma ventotto sole sono numerate: la numerazione di esse comincia dal 3 perchè il codice è mutilo in principio, onde la carta 1.ª è mancante, la seconda contiene l' indice dei capitoli aggiuntovi, a giudicarne dalla forma delle lettere, nel secolo XVII.° Il nostro codice è di buona scrittura gotica, i caratteri sono grandi e chiari; e tuttochè debba

considerarsi come avanzo d' un naviglio dopo la tempesta, esso è ben conservato, salvo la carta XXII *r* e *v* che è mutila dalla parte destra di chi guarda, e manca del margine in gran parte, specialmente un poco sotto la metà della pagina. I titoli e le iniziali dei capitoli sono scritti in rosso. Il codice che per la ragione sopra detta non ha nè fodera nè legatura di sorta, è lungo ventitre centimetri e mezzo, largo quattordici e mezzo. Gli Statuti che contiene ebbero la solenne approvazione dei vescovi di Volterra e dei loro vicari come si fa ricordo nelle carte 28 *r* e 29 *r* e *v*. del codice nostro.

Sul principio di essi trovansi ricordate alcune persone intorno alle quali convien dire qualche cosa. Quel Michele Barzetti del quale si fa menzione prima degli altri, rica-

vasi dal Maffei (1) avere appartenuto ad una casata ragguardevole, ascritta agli onori della cittadinanza volterranea. Riguardo a lui nulla sappiamo dire in particolare, ma da questa menzione che ne fanno gli statuti possiamo congetturarne così l' esemplare pietà, come la stima nella quale era avuto dai suoi concittadini. L' altro che si ricorda più sotto è Monsignor Ranuccio di Messer Barone Allegretti cui il popolar suffragio inalzò alla sede vescovile di Volterra mentre era Pievano al Morbo (2), e la con-

---

(1) **Maffei,** *op. cit.* p. 129.

(2) È oggi una villa che appartiene alla nobilissima famiglia dei **Conti De Larderel** residenti in Livorno. Sino dal medio evo andò celebrata pei suoi bagni caldi che si trovano anche ricordati in un documento dal 27 settembre 1472 estratto

servò per lunghi anni sino al 1348 quantunque il pontefice Giovanni XXII (1) da Avignone, ove allora risiedevano i Papi, spedisse un breve nel quale avocando a se il diritto di nominare i vescovi, disapprovava l'elezione di lui: ma poi riconoscendo la concordia unanime dei cittadini nello eleggerlo ed i meriti non comuni di Ranuccio, ne confermava la nomina. Ranuccio resse la diocesi con grande pietà e fu spesso arbitro di pace nelle cittadine discordie che infierirono

---

dall' Archivio Comunale di Pomarance e pubblicato dall' egregio Sig. Avv. **Alessandro Funaioli**, dottissimo e solerte ricercatore dei ricordi storici di Pomarance, nell' opuscolo intitolato: *Memorie dell' Archivio Municipale di Pomarance*, Firenze, uffizio della Rassegna Nazionale, 1888, p. 16.

(1) **Maffei,** op. cit., p. 397.

negli anni del suo vescovato. Ancora oggidì si hanno notevoli ricordi di lui nel Volterrano, fra' quali dobbiamo menzionare in primo luogo la Pieve antica di S. Andrea in Posterla presso Volterra, nella quale fu detto avere spesso abitato i Marchesi di Toscana e anche la gran Contessa Matilde. Essa Pieve fu nel 1339 ceduta solennemente da Ranuccio ai PP. Olivetani; e perciò quivi nella stanza attigua alla Sacrestia si ha una tavola che ritrae quel vescovo di Volterra nell' atto di dar le consegne del Monastero a fra Cristofano di Arezzo mandato per questo dal b. Bernardo fondatore e capo dell'Ordine (1). Il terzo personaggio

(1) Sotto la tavola sta la seguente iscrizione: *Raynuccius Allegrettus epus. volat.* | *Sac. hanc aedem Coenobitis Oli-*

ricordato nei nostri statuti è il Pievano Iacomo di Ripomarancia. Intorno ad esso sono state fatte ricerche così nell' Archivio Ecclesiastico di Volterra come in altri; ma inutilmente: chè nulla abbiamo potuto ritrovare che illustri la vita di lui. Del rimanente gli statuti di

---

vetanis quos peramenter arcessierat | *An. MCCCXXXIX* | *Libens addicit.* — Altre iscrizioni commemorative del Vescovo Ranuccio e non molto lontane da quelle, sono le seguenti: *Rmo. Dno.* | *Raynuccio Allegretti epo. volaterrano Congregationis* | *olivetanae devotissimo* | *Qui ei ob ingentem pietatem hoc sacrum Coenobium* | *Dandum curavit, An. Dni. MCCCXXXIX die xviii Octobris* | *Monumentum hoc olim Templi parietibus inhaerens* | *Iniquo fato deperdium* | *Ex historicis erutum apud quos adservabatur* | *Hic restituit* | *Dns Michael Angelus Inghirami Abbas* | *Anno Dni MCCCLVI.*

Pomarance non hanno bisogno di troppo ampia illustrazione perchè, se non c' inganniamo, si rivelano con evidenza pregevole monumento di lingua e di storia dei costumi: e notevole testimonianza della pietà di un tempo nel quale coloro che esercitavano umili mestieri, e che appartenevano alla plebe, anziché ascriversi a tenebrose congreghe, e vantare diritti dimenticando i doveri e quelli verso Dio sopratutto, e gridare rivendicazioni, si univano a regolar la pratica delle cristiane virtù, ed a far bene veramente ai loro simili. E veramente quali dovessero essere i vantaggi delle confraternite nel medioevo, è cosa manifesta. La compagnia o confraternita inchiude in se l'idea della fratellanza, e della concordia; esclude ogni concetto di fazione poiché siffatto sodalizio stringe i fratelli in

una impresa comune nell' unità della fede, degli intenti, dei fini. Nella qual cosa rispondevano le Confraternite perfettamente all' ideale della Religione Cristiana, per eccellenza unificatrice, o sociale come direbbesi oggidì. Ed oltre alla morale utilità che recavano coi loro esempi, facendo riparazione all' abietta bestemmia che tanto insozzò le labbra degli uomini anche nell' età media, tenendo a freno i pravi appetiti, vincendo il senso ribelle, dettero più volte spettacolo edificante di carità e di amore. Chè mentre inferocivano gli odi delle fazioni, e i cittadini chiusi da un muro e da una fossa si dilaniavano con sanguinose discordie, furono viste le confraternite frapporsi come arbitre di pace fra i dissidenti, e coll' esempio della loro pietà eccitare i popoli da lungo tempo ne-

mici a darsi il bacio del perdono. Ed a tali sentimenti di devozione e di pratiche Cristiane sono ispirati gli statuti di Pomarance; e noi crediamo doverne i lettori sentir compiacenza non meno che trarne ammaestramento di lingua e di storia.

Livorno, addì 25 Febbraio del 1889

Pietro Vigo

Ad laude et gloria et honore dello onipotente Iddio, et della beata vergine Maria sua madre, et de beati apostoli Piero et Pavolo, et del beato et humile santo Giovanni Baptista nostro padre et avochato et di tutta la corte di paradiso. Questi sono gli stanziamenti et ordinamenti della compagnia di choloro che si raguneranno a fare disciplina in memoria della passione del nostro Signore Iesu Cristo crucifisso, nella cappella del beato sancto Giovanni Baptista di

Ripomarancia. Cominciato a dì tre di maggio; anni di Dio MCCCXLVIII, a tempo di Michele Barzetti Priore della detta compagnia et di messer Ranuccio per la gratia di Dio vescovo di Volterra, nostro padre spirituale, et di messer Iacomo piovano della pieve di Ripomarancia, la quale compagnia Cristo Iesu la mantenga. Amen.

Acciò che 'l buono pastore aviamo, secondo che dice la Scriptura, (e) ponga l' anima sua per le pecore sue, ordiniamo che fra XV dì al Priore della uscita sua della detta compagnia, s'elegga nuovo Priore, cioè debbiano secretamente ricevere a squittino nella detta cappella della detta compagnia; lo quale dì ciascuno del capitolo, prima la gratia dello Spirito Sancto e quella della detta compagnia, chi più voci avrà al detto squittino, sia priore et pastore nostro et de la detta compagnia, ricevendo humilmente el detto uffitio e priorato, senza schusa o parola alcuna dire, se già evidente

schusa o cagione legittima non avesse, giudicata per lo priore vecchio et suo consiglieri; e se la detta schusa o cagione intervenissi, allora si debba in suo luogho eleggiere un altro nel detto modo; et se intervenissi in due o più eguali boci, de quali due o più si debba a squittino per lo modo detto di sopra, el quale di loro avrà più boci sia priore. L' offitio del quale priore si cominci in calende di marzo, et duri quattro mesi, et così di quattro mesi in quattro mesi si debba fare la lettione del detto priore, el quale priore sia molto sollecito et atento di fare e di far fare per se e per tutti e fratelli quello che sia a laude di Yesu Cristo e buono stato della compagnia; salute dell' anime de fratelli della compagnia, così de vivi e de morti; e che niuno de fra-tegli debbia o dire o ragionare l'uno coll' altro, quando si chiama el priore overo innanzi che chiamino: cotale o cotale sarebbe buono, o di ciò trat-

tare o ragionare, ma solamente dare la sua voce a quello che Iddio lo spirerà a quella pena corporale e pechuniaria che parrà al priore o suo consiglio. Al quale priore ciascuno della detta compagnia debbia con reverentia humilmente obedire in tutto ciò che per el priore detto o imposto gli fussi per penitentia corporale o pechuniaria, o per altra cosa che apartenesse al buono stato della compagnia; e chi ubbidire ciò non volesse, o richusasse di fare quello che per il priore detto o imposto gli fusse, el detto priore di consentimento del suo consiglio el chassi incontanente de la detta compagnia; col quale così casso alchuno altro che per altro modo, secundo la forma de' nostri statuti fussi casso, niuno de frategli della compagnia, non abbia alcuna partecipazione de' fatti della compagnia, ma sia trattato come se lui non fussi stato d' ella. Salvo che niuno che non sia stato uno anno

nella compagnia non possa essere priore, e chi sarà priore non possa essere eletto nel detto uffitio, dal dì che è stato chiamato priore a uno anno. (1)

Ch' el priore vechio col suo consiglio, chiamato el priore nuovo, chiamino IIII de frategli consiglieri — Cap. II.

Ordiniamo che fatta la lettione del priore nuovo, el priore vecchio col suo consiglio eleghino quattro de fra-tegli della compagnia in consiglieri del priore nuovo per gli quattro mesi che dura l' offitio del suo priorato; e quali, quando si fa partito in capitolo, stieno presso al priore a provedere consigliare, trattare quello che crederanno essere utile al buono stato

---

(1) Si noti il verbo chiamare usato in questo capitolo e in altri successivi nel significato di eleggere.

della compagnia; co' quali el priore ragioni participi e consigli in ciò che bisognasse, et secundo che de' per la forma de nostri statuti.

Chiamato el priore nuovo si chiami el camarlingo in quel medesimo modo — Cap. III.

Anche fatta la letione del detto priore nuovo si elega, a quelló modo che si elegie el priore, uno camarlingo de lor detta compagnia, per li detti quattro mesi, uno buono e sollecito de fstegli de la compagnia; al quale camarlingo nuovo el camarlingo vechio rassegni infra otto dì dall' uscita dal suo offitio del suo camarlengato, ogni denaio, cappe, cera e masseritie et ogni altri fondamenti e arnesi che fusseno de la compagnia per inventario. Le quali cose tutte et ogni altra cosa e e denari che a le sue mani verrano, el

detto camarlingo nuovo debbia bene e sollecitamente salvare, e guardare i denari della compagnia; e per detto comandamento del priore o d' alcuno altro homo non espendere, né per alcuno modo dare ad alcuna persona contro la forma de nostri statuti. Nel offitio del quale el priore non sì debia nè possa inframettere, nè alcuno denaio nè altra cosa torre ; et se contra ciò facesse sia di ciò bene sindicato et costretto per lo suo successore a ristituire el doppio di ciò che tolto avesse e niente meno: dl poi gli sia data quella penitentia còrporale che parrà al detto suo successore e suo consiglio. Et niuno possa essere camarlingo, se prima non è stato ne la compagnia uno anno, et chi sera camerlengo non possa essere eletto nel detto offitio dal dì che sie eletto a uno anno.

CH' EL PRIORE NUOVO COL SUO CONSIGLIO CHIAMINO UNO SOPPRIORE CHE SIA IN PIÈ DEL PRIORE, QUANDO EGLI NON V' È, E QUELLA BALIA ABBI COM' EL PRIORE PROPRIO — CAP. IV.

Ch' el priore nuovo col suo consiglio fra gli otto dì, alantrata del suo offitio, eleghino per lo detto tempo de quattro mesi uno soppriore de la detta compagnia, el quale soppriore in absentia del priore, sia ubbidito in ogni cosa come 'l priore, e sia tenuto di fare e fare possa tutto ció che è tenuto e fare puó el priore et a quelle pene; l' offitio del quale soppriore vachi per uno anno, e stia nel luogo del consiglieri, e abbi quella balia et autorità che anno e consiglieri.

Ch' el priore nuovo col suo consiglio chiamino in fra gli otto dì due de' frategli che giudichino gli offitiali vechi. — Cap. V.

Sia tenuto el priore nuovo col suo consiglio, fra gli otto dì all' entrata del loro offitio, di eleggere due de' frategli de la compagnia, sindacatori degli offitiali vechi; e quali sindichatori fra XV dì da la loro chiamata, sindichino el priore, soppriore, camarlingo de la compagnia, consigliere, sindichatori, et ogni altro offitiale vecchio che fusse stato in alcun offitio de la compagnia ne' quattro mesi: e le loro ragioni e operationi negligentie et difetti veghino diligentemente; e se alcuno di loro troveranno avere fatto o ramesso (1) di fare alcuna cosa,

(1) Questa voce, della quale chiaro è il significato in questo luogo, non si trova registrata nei Vocabolari.

contra la forma de nostri statuti e contra el loro offitio; cioè debbiano, infra el detto termine de xv dì, rinuntiare al priore et al suo consiglio, alla rinuntiatione de quali si dia piena fede, et secondo quello che rinuntieranno dia el priore col suo consiglio quella penitentia pechuniaria e corporale che si contiene ne nostri statuti; e se di ció statuti non vi fussi, dia quella penitentia che a lui e al suo consiglio parrà e che si convenga, raguardato la persona che fallo avesse commesso. Et se 'l detto priore col consiglio e giudicatori non osservasseno come è detto di sopra, sieno per lo suppriore che seguiterrà puniti e condennati in quelle medesime pene che dovevano essere puniti coloro che sindicati o non sindichati furono.

Ch' el priore vechio col suo consiglio abbino a eleggele (sic) uno scrittore che scriva tutte le cose cioè penitentie e chumandamenti ch' el priore desse. — Cap. VI.

Anchora el priore vecchio col suo consiglio, fatta la letione del nuovo priore, elegga per lo detto tempo de' quatro mesi uno scrittore el quale per se o per altri scriva ogni stantiamento che si vincesse secondo la forma dei nostri statuti, et ogni comandamento e penitentia che si facesse ad alcuno de la compagnia per lo priore o soppriore, e ogni spesa che si facesse de denari de la compagnia secondo la quale scrittura el camarlengo possa fare le spese anche per se o per altrui, scriva il detto scrittore in uno libro di carta di pecora a cio spetialmente deputato, el

nome e sopra nome di qualunque venissi o intrasse o ricevuto fussi di nuovo nella compagnia; o anchora incontenente cassare del detto libro qualunque cassare si dovesse per comandamento del priore secondo la forma degli statuti di fatto. El quale scrittore fra VIII dì dell' uscita del suo offitio dia et assegni per scrittura al suo successore le penitentie che non fusseno adempiute, et se le predette cose o alcuna d' esse non osservasse debba di ciò essere bene sindacato e mandato pel priore, almeno a sancto Michele delle Formiche (1) oltre ora disciplinandosi, o

---

(1) S. Michele detto *delle Formiche*, detto anche S. Michele a Spartacciano, fu anticamente uno ospizio nel popolo di Monte Cerboli e nella Comunità di Pomarance. Se ne trova memoria fino dal Secolo XIII; e fu allora affidato alla Custodia dei Padri Celestini, che vegliavano di lassù alla sicurezza dei passeggieri che in questi tempi, nei quali le vie

vero egli innanzi vogli pagare al camerlingo della compagnia soldi cinque.

Ch' el Priore in bisogno stretto d' infermità o di morte d' alcuno de frategli possa eleggiere chi e' vorrà in luogo degli uffitiali quando non vi fusseno. — Cap. VII.

Possa el priore che fie per temporale co' suoi consiglieri, che allora avere poterá, eleggere in luogo del soppriore, camarlingo, consiglieri, sindicatori, scrittore e di ciascheduno

---

erano piene d' insidie, correvano spesso grande pericolo nei viaggi loro. La leggenda ne volle poste le fondamenta dallo stesso San Michele Arcangelo, ed aggiunse che lo imperatore Arrigo II, mentre stava in Italia per la guerra contro Arduino d' Ivrea, avendo ricevuto dallo Arcangelo una grazia speciale, si recò a visitarla e le fece molti e ricchi doni (1014).

offitiale assente, infermo, morto o per altra cagione impedito, uno o più, secondo el caso, de' quali richiederrà; i quali così eletti abbino quella aútorità o voce e a quelle pene tenuti sieno che avevano e tenuti erano coloro in cui luogo furono eletti: (e) infino a tanto che coloro in cui luogo fusseno eletti poteranno, fien presenti; e queste elettioni si possano fare tante volte quante bisognerà.

Ch' el Camarlingo possa e debba mettere la sua pallottola come e consiglieri. — Cap. VIII.

El Camarlingo della Compagnia abbia quella voce e autorità in mettere pallote e consigliare, o ogni altra cosa fare che anno e consiglieri.

Che Capitolo si faccia di xii; altrimenti non si possa fare. — Cap. VIIII.

Vogliamo ch' el capitolo s' intenda e sia quando xii o più de' frategli de

la compagnia sono insieme congregati; né altrimenti capitolo non s' intenda nè fare possa; el quale capitolo di xii o più de' frategli insieme arragunati, abbino autorità e quello possin fare che può tutto el corpo de la compagnia, in ogni caso che per lo detto capitolo, o de v e quattro in concordia a bossoli e pallottole si vincerà, vaglia e tenga, come se per tutta la compagnia fusse vinto: salvo che sempre, innanzi chè el priore metta o faccia proposta d' alcuna cosa, debba el detto priore cioè mettere a partito fra suoi consiglieri a bossoli e pallottole, se de v, iiii saranno in concordia; et debbia el detto priore porre tra 'l capitolo a partito; altrimenti non s'intenda che in ogni partito di capitoli e di consiglieri si debba fare , per qualunque cosa fusse sempre partito a bossoli e a pallotte. Et ciò che si vincerà per iiij de le v parti in concordia, vaglia e tenga et a secutione si mandi. Salvo el capitolo della re-

cettione de novitii ove di non essere de x e nove in concordia, altrimenti o in altro modo chiamata d' offitiali salvo quella del priore o instantiamento di spesa o direttione di novitii o di dirogagione di statuti o di quelli fare di nuovo, o di qualunque altra cosa fusse da fare non si possa nè debbia; le quali proposte emettere di partiti, faccia el priore col soppriore di consentimento e presentia del suo consiglio dicendo: chi vuole così metta la sua pallotta nel bossolo rosso del sì, e chi non vuole metta nel bossolo bianco del no; et che di nissuna cosa qualunque si fusse grande o picchola si possa fare proposta o mettere partito o tenere capitolo o consiglio, più che tre volte al tempo di ciascheduno priorato.

Come si debbano ricevere e novitii in che modo. — Cap. X.

Debba essere el priore e sia col suo consiglio molto discreti e bene pro-

veduti alla recettione de novitii che volessero entrare nella detta nostra compagnia a laudare e fare menzione e memoria con esso noi de la passione del nostro Signore Jesu Cristo Crucifisso e se con efto (*sic*) e buono proposito senteranno alcuno volere acció nella detta nostra compagnia intrare; fatto prima di ciò partito tra loro e vinti de cinque e quattro in concordia a bossoli e a pallotte, possa el detto priore quello cotale nominare in capitolo per nome e soprannome, dicendo: se alcuno sapesse di lui cosa per la quale non fusse buono per la compagnia a riceverlo, si mel debba dire di qui a otto dì. E se infra el detto termine el priore non sentisse di lui cosa contraria metta con volontà e con consentimento del suo consiglio quello cotale che entrare ci volesse a partito nel Capitolo, e se de X, e VIII sono in concordia si vincerà; di poi quello cotale così vinto essere per il priore ricevuto alla Com-

pagnia in questo modo: che la mattina che verrà alla Compagnia venga nella nostra casa della Compagnia; ed indi escendo in gonnella discinto e schalzo in capegli o vero in cuffia con una candela di cera di libra in mano accesa, entri ne la cappella (e) inginochiato appiè dell' altare dirà: laudato sia Gesu Cristo crucifisso sempre e benedetto. E allora el domanda el priore e dicha: fratello mio, rende laude a Ieso Cristo di tanta gratia quanta oggi t' à fatta: onde se di tua intentione è d' essere con ogni humilità ubbidiente al priore che è o sarà per temporale, e di tenere secreti e fatti dela compagnia e d' osservare gli statuti fatti e che si faranno, questi tuoi fralegli della tua venuta molto si rallegrano e con grande carità ti ricevono. Et allora egli risponde: sempre laudato sia e benedetto Jesu Cristo; io con ogni humilità, ubbidirò, e con ubbidienza c' entro e vengo con intentione d' osservare quello che detto

m' avete, et fare insieme con voi penitentia de' miei peccati: e allora el priore dica: Iddio nostro padre a te et a noi ne conceda gratia. E in quella mattina el riceva el priore col bascio in pace, in vice e nome di tutta la compagnia, e poi el detto novitio si vada arrivestire se disciplina (1) non

---

(1) Intendasi il pio esercizio così comune fra le confraternite del medioevo. Era uno dei riti penitenziali - **Iacopone da Todi:**

> Per la tua negligentia
> Datti una disciplina.

Facevasi in questo modo, che si è con differenze poco notevoli conservato oggidì presso alcuni ordini monastici e degnatamente i Padri Passionistici. Spegnevansi tutti i lumi fuori di due, uno dei quali era posto in una lanterna sull'altare, l' altro sul desco del Governatore o Priore. Prostratisi tutti i fratelli, il Priore con voce umile e dimessa cominciava il Salmo sessantesimosesto: *Deus misereatur nostri et benedicat nobis*, alternandone i

si fa la mattina, et se disciplina si fa vadasi a mettere la cappa ne la cassa, e torni a fare disciplina cogli altri. El quale novitio in nessuno modo possa el priore ricevere se e' non recha in quella mattina la cappa e una libra di candele, e che 'l priore nè

---

versetti col coro; e sinchè il Salmo durava si dispensavano le discipline o funicelle che stavano già preparate sull'altare disposte ordinatamente in due parti. Dopo altre preci e cantato il cosiddetto capitolo commemorativo della passione di Gesù Cristo, oppure parte del Capitolo II dell' Epistola di S. Paolo ai Filippesi, il governatore proferiva le parole *Servite Domino in timore, et exultate ei con tremore*; dopo di che seguivano le parole *Apprehendite disciplinam*, e appena proferite le quali i fratelli incominciavano a disciplinarsi, rispondendo *Miserere nobis* alle diverse invocazioni fatte dal Priore a Gesù Cristo. — Nella Settimana Santa questo devoto esercizio si fece con qualche diversità.

suo consiglio gli possa dare niuno termine nè di cappa nè di cera, e che niuno possa entrare pagatorè, né promettere per niuno novitio niuna di queste cose. Ma se 'l detto novitio fusse in tanta povertà che per l'amore di Dio dimandasse la cappa e la cera cioè le candele ora (*sic*) alcuna di quelle; che el priore con voluntà e con consentimento del suo consiglio faccia di ciò in el capitolo partito a bossoli e pallottole; e se de dieci e nove sieno in concordia, el possa el detto priore ricevere; se non rechi la cappa o candele. Salvo che non si possa ricevere alcuno che fosse uscito d'alcuna religione approvata, nella quale avesse fatto promessione, o che fusse uscito o vero casso d'alcuna compagnia di disciplina, nè alcuno che fusse casso de la nostra compagnia de la disciplina, se prima non è fornito e passato l'anno dal dì che fu casso; e allora, fornito l'anno, se el visse corretto et emendato possa

essere ricevuto, osservando el modo e la forma soprascritta, come se mai egli non fusse stato della nostra compagnia; et in rechare la cappa e le candele et ogni altra cosa s'osservi in lui come novitio e novitio si tenga e sia; et qualunque sarà nominato e vinto, che si riceverà per lo modo predetto, e starà sette dì dal dì che fu vinto; e che e' non venga a intrare et essere ricevuto nella detta nostra compagnia, che s'intenda e sia come di lui non fusse fatta mentione nè partito, se già non avesse scusa legittima, giudicata per el priore e suo consiglio.

Che niuno de frategli possi fare alcuna altra compagnia. — Cap. XI.

Ancora ordiniamo che niuno de frategli de la nostra compagnia, debbia o possa fare alcuna altra compagnia picchola o vero grande per qualunque nome nominata, nè d'altra compagnia essere, nè fare alcuno priore o rettore

o altro qualunque offitiale, nè altri statuti nè ordinamenti e a quali si sia sottoposto overo obligato, se non solamente al Priore e statuti de la nostra compagnia della disciplina; e chi contrafacesse sia incontanente casso de la nostra compagnia, per el priore e suo consiglio, a pena di soldi quaranta o da dare a Sancto Franceschо d'Asisi: nel(la) qual pena incorra el detto priore e suo consiglio, se quello cotale che contra le predette cose o alcuna di quelle facesse e non cassasseno incontanente, salvo che lecito sia a ciascheduno essere della fraternita della Vergine Maria.

Che ciascheduno dicha e paternostri che dice qui disotto, e che si debba comunicare due volte l'anno e che niuno non s'inframmetta in niuno offitio. — Cap. XII.

Viva ciascheduno con maturità e onestà o usi e visiti quanto può le chiese

al divino offitio e alle prediche, massimamente domeniche e dì solenni et ogni altro dì almeno a vedere el corpo del Signore nostro Jesu Cristo, acciò che l' anima sua si salvi e al prossimo dia buon esemplo e la compagnia ne sia bene edificata. Anco dica ciascheduno sette pater nostri e sette ave marie et ogni venardì ve ne agiunga V arriverenza de cinque piaghe di Cristo; e ogni domenica ne dica venticinque, e digiuni uno dì della settimana qual dì più gli piacerà; e chi non digiunasse non gli sia proiudicio all' anima, e che ognuno si confessi con puro cuore e comunichisi divotamente almeno due volte l' anno; cioè la mattina de la natività di Jesù Cristo, e per la Pasqua della sua sancta resurrettione, se già nol lassasse per legittima scusa accetta dal priore. E ciascheduno si guardi dalle male usanze quanto può e di disonesto parlare, e spetialmente giurando e spergiurando, e di non andare

beendo o mangiando per le taverne o in altre luogo disonesto; e da ogni peccato carnale et da ogni ogni giuocho che si vincha o perda denari o altra cosa: e che niuno non si debbia impacciare o inframmettere in alcuno offitio de la compagnia, se non coloro che acciò sono deputati, se già non procedesse di voluntà del priore. Ma sia lecito a ciascheduno di ricordare al priore quello che sia utile e buono stato de la compagnia, e ciascheduno quando viene o entra nella cappella si cavi el cappuccio, e inginochiandosi dinanzi Jesù Cristo e dica: laudato sia Cristo crucifisso: chi è presente risponda: sempre sia laudato e benedetto; salvo quando si dicesse messa o predica; o a disciplina non ne stieno a ciancie, nè in buffa (1) nè vagabundi cogli ochi guardando l' uno l' altro o insieme parlare, ma

---

(1) Dante: (Inf. XXII):
Irato Calcabrina della buffa ecc.

silentio tenere e stare con grande divotione col cuore e cogli ochi a Jesu Cristo crocifisso. Anco dica ciaschuno quando si corica o leva del letto, uno *pater nostro* con una *ave maria;* e qualunque le dette cose non osservasse, contra esse venisse o vera contra alcuna di quelle, sia punito per el priore col suo consiglio in quella penitentia corporale o pechuniale che parrà loro che si convenga.

Che ciascheduno de' frategli debba venire la domenica e 'l venardi sera a laudare Jesù Cristo. — Cap. XIII.

Sia tenuto ciascheduno de' frategli della compagnia di venire ogni domenicha mattina, e ogni venardì sera e ogni mattina per le feste scritte nella carta, ne la tavola de la nostra cassa, alla messa e alla disciplina, quando fussimo a Ripomarancia; e chi nelle dette ore non venisse o venisse

tardi, el priore gli dia quella penitentia cho gli parrà se già non stesse con licentia domandata e avuta dal priore. Segni ciascheduno nella tavola el suo segno, si che si possa meglio sapere chi ci viene o no; e chi non segnasse non s' intenda che ci sia venuto, e così sia puntato, come se venuto non ci fusse. E 'l priore faccia o fare faccia sempre, quando grande impedimento non intervenisse, l'offitio con disciplina almeno usato, arriverentia di Jesu Cristo crocifisso, e a salute delle nostre anime, et a mortificatione della nostra carne humana. A la quale disciplina fare ognuno de' frategli si debba spogliare, se già non rimanesse con parole del priore, a quella pena che paresse al priore d' imponergli: e chi con parola del priore rimanesse, stia tanto ginochione a la detta disciplina quanto si pena a dire l' offitio e fare la disciplina. Et ciascheduno a tempo d' ogni priorato

paghi per salute dell' anima sua al camarlingo della compagnia denari XII a sestentatione delle spese che bisognano di fare nella compagnia; e quali denari el priore o 'l camarlingo sieno molto solleciti a fare pagare e ricogliere da cischeduno, a la pena di pagare di loro proprio, se negligenti sono stati a riscuotegli, e di ciò sieno bene giudicati, se negligenti sono stati o no a raccogliere e fare pagare e detti denari. Salvo che se alcuno fusse in tanta povertà che pagare non potesse, ch' el priore né 'l camarlingo nol debbia constrignere a pagare e detti denari; e che ogni oratione, limosina di disciplina, e ogni altri beni che si fanno o faranno nella detta compagnia, sieno chomuni e valevoli a tutti e frategli de la compagnia, così a morti come a vivi.

Chi falla, ch' el priore col suo consiglio gli possa dare quella penitentia che alloro parrà. — Cap. XIIII.

Possa el priore che serà per temporale, debbia a chi fallasse dare e imponere ogni penitentia corporale o pecuniale, determinata per la forma de' nostri statuti; e se pena determinata non fussi, egli possa, el detto priore con volontà del suo consiglio, dare e imponere quella penitentia corporale o pechuniale, pichola o grande, secondoché al detto priore parrà e suo consiglio che si convenghi, e del difetto commesso e di ciò e d'ogni altra cosa fare che fare si de' per la forma d' alcuno statuto che tornasse in buono stato de la compagnia. E 'l priore sia bene attento e proveduto e sollecito acciò fare e ascutione mandare; e se le predette cose non facesse sia di ciò bene sindicato o punito per el suo successore, secondo

la forma de' nostri statuti, e dove di ciò statuto non fussi, secondochè al detto suo consiglio parrà che si convenghi, facci.

Che niuno de frategli debba dire per niuno modo e segreti della compagnia. — Cap. XV.

Tenga ciascheduno de frategli de la compagnia e secreti e fatti de la compagnia, e non gli manifesti ad alcuno directe o indiretto; e chi contra ciò facesse, el priore col suo consiglio e con consentimento loro el possa cassare de la detta compagnia, o vero dare quella penitentia che allui e al suo consiglio si convengha.

Che qualunque persona morisse si debba dire e paternostri e digiunare duo dì. — Cap. XVI.

Niuno el quale al tempo della morte sua non sarà scritto nel numero de'

frategli de la compagnia, non si possa per alcun modo ricevere a sepultura o lassarlo sepellire ne' nostri monumenti de la cappella, avengha dio che già fusse stato de la nostra compagnia; e di ciò non si possi fare alcuna proposta, o tenere consigli, nè mettere partito; ma quando alcuno de frategli de la nostra disciplina passasse di questa presente vita, el priore faccia sonare la champana com'è usato, acciò che e frategli possino venire e sieno alla sua sepultura, se soppellire si de' ne' nostri monimenti. Per lo quale morto ciascheduno vada colla cappa e disciplina, e arrechillo alla chiesa di sancto Giovanni, solamente indosso la cappa e la disciplina, e poi detto l'offitio de' morti el seppellischino col detto habito ne' detti monimenti; per l'anima del quale morto ognuno de frategli paghi al camarlingo de la compagnia denari quattro per fare dire messe, lo quali messe el priore e 'l camarlingo faccia dire nella

chiesa di sancto Giovanni fra xv dì dopo la sua morte in una mattina o più secondo che alloro parrà più utile per l'anima di quel morto. Anco digiuni ciascheduno per la detta anima di quel morto, due dì fra due mesi che egli è morto e dica ciascheduno de detti dì xxv pater nostri con xxv ave marie; e chi digiunare non potesse o non volesse, faccia dire in quello discambio due messe, overo dia mangiare a due poveri, et nientedimeno dica e detti pater nostri e ave marie, e qualunque de frategli a la sepoltura non sarà, sia mandato per el priore a Sancta Margarita (1) coll'abito indosso de la disciplina, disciplinandosi, ove sia costretto a pagare al camarlingo denari xij se già non fussi stato con parola del priore, o avesse altra cagione legittima.

---

(1) Oratorio non lungi da Pomarance, sito nel territorio dei Signori Ghilli e Figli Cercignani, e soppresso sino dai tempi di Pietro Leopoldo I Gran Duca di Toscana.

Chome quando alcuno de frategli infermasse si de' visitare. — Cap. XVII.

Quando alcuno de frategli de la disciplina infermasse, faccia la sua infermità sapere el più tosto che potrà al priore, e qualunque sapesse el faccia sapere; lo quale infermo el priore vi si vada per lui o per altrui, e riduchalo e confortilo de' fatti dell' anima sua a confessione e comunione e agli altri sacramenti della sancta Chiesa: el quale infermo se e povero e bisognoso fusse, possa el priore con volontà del suo consiglio provedere e limosina fargli de denari de la detta compagnia secondo che vedranno che si convenga; e per sovvenire el detto infermo paghi ciascheduno de frategli denari vj, e quali sei denari si paghino se parrà al priore e suo consiglio et de le predette cose el priore sia bene sollecito.

Ch' el priore faccia processione per tutta la terra e per tutte le chiese la prima domenicha di quaresa e venardi sancto. — Cap. XVIII.

La prima domenicha della quaresima la quale è capo e principio della penitentia di fare memoria della passione di Jesù Cristo, e anco venerdì sancto el quale de' essere et è nostro capo e principio a fare menoria della passione del nostro signore Jesu Cristo, si faccia per tutta la terra processione e disciplina generale visitando le chiese, e oltre a queste due volte processione e disciplina fare non si debba, se nuovo accidente non è intervenuto per lo quale paresse al priore o al capitolo di fare per la terra processione et disciplina generale; ciascheduno priore al tempo del suo priorato, faccia in quello dì che allui e al suo consiglio piacerà, pro-

cessione e disciplina insieme con tutti e frategli uscendo della chappella, andando per la chiesa e chiostro e tornato per le reggi (1) maggiori della detta chiesa di sancto Giovanni nella predetta cappella. Anco nella predetta chiesa per lo simile modo si faccia ogni anno processione e disciplina per la nostra festa di sancto Giovanni di giungno la quale s' intenda e sia nostra principale festa facendo el dì ogni sollennità reverentia e divotione che per la compagnia fare si potrà. E vadisi alle dette processioni et discipline ciascheduno scalzo e non calzato senza la licenza del priore; e dia el priore a qualunque non sarà alle dette processioni o alcuna di quelle, quella penitentia grande o picchola, e corpo-

---

(1) Mi è assai oscuro il significato di questa voce, che parrebbe usata ad indicare i porticati intorno alla chiesa di San Giovanni di Pomarance de' quali oggidì si veggono chiuse le arcate.

rale et pechuniale che allui e al suo consiglio parrá che si convenga, se già nono stesse con parola del priore e suo consiglio, o avesse scusa legittima, giudicata per el priore e suo consiglio. Et acciò che niuno abbia scusa di ignorantia predicha el priore in capitolo innanzi almeno otto dì, quando alcuna de le dette processioni si de' fare.

Che ogni priore faccia leggere una volta al suo tempo questo nostro Statuto. — Cap. XIX.

Ogni priore, una volta almeno al tempo del suo priorato, faccia e tenga capitolo in quel dì che allui e al suo consiglio parrá; al quale capitolo debbino venire ciascheduno de' frategli, a quella pena che parrà al priore e al suo consiglio, se già non rimanesse colla licentia del priore, o per altra legittima cagione accetta al priore e suo consiglio; e sempre predicha el

priore a frategli el dì nel quale si de' fare el capitolo, nel quale capitolo faccia leggere el priore e nostri statuti tutti o almeno quegli cho sono i più necessari a sapere, sì che ciascheduno possa bene sapere quelle cose che si denno osservare; e poi letti gli statuti domandi el priore se v' è chi sappia alcuno de nostri frategli infermo, e dica e proponga: « se alcuno v' è o voglia consigliare o dire alcuna cosa che s' apartenesse al buono stato di questa nostra compagnia, levi su e consigli al nome di Dio; » e allora se v' è alcuno che voglia dire o consigliare alcuna cosa utile e buona de la compagnia, levi suso in piedi e chavisi la berretta di capo, cominci e dica: laudato sia el nostro Signore Jesu Cristo; e di poi seguiti dicendo quello che gli piacerà di dire. E quando detto, e consigliato sarà, per qualunque dire o consigliare arà voluto, el priore con consentimento del consiglio, metta a partito nel detto ca-

pitolo el detto solamente, el consiglio di coloro che parrà a loro utile e buono per la compagnia, e gli altri e detti e consigli no; e ciascheduno de' frategli stia bene contento di qualunque detto o consigliato (1) o consiglio si metterà e metterà a partito, e ciò che nel detto capitolo si vincerà in fare dirogare statuto, o di qualunque altra cosa si fusse voglia e tenga executione, si mandi come se statuto ne fussi.

---

(1) *Consigliato* per *cosa consigliata* manca al Vocabolario che registra questa voce solo nel senso di uomo provveduto di consiglio e di senno. Il **Boccaccio,** *Decam.* Gior. II.[a] Nov. 5:[a] *Andreuccio più cupido che consigliato, con loro si mise in via.* Spesso anche fu usata la stessa parola preceduta dagli avverbi *bene* e *male* e sempre ad indicare persona, ma giammai per quanto io mi sappia, nel significato di questo passo degli Statuti.

Che niuno possa fare richiedere l' uno l' altro per niuna questione senza parola del priore. — Cap. XX.

Se alcuna questione fusse o sarà per innanzi fra due o più de' nostri frategli de la disciplina, di qualunque cosa fusse, che l' uno non possa provocare o fare richiedere l' uno l' altro ad alcuna corte, senza la licentia del priore, a quella pena che al priore o suo consiglio piacerà: possasi ciascheduno de la detta questione richiamarsene al priore, el quale priore con consentimento del suo consiglio faccia, infra uno mese o meno, secondo che il caso richiede, la detta questione decidere (1) per due o tre de' frategli de la

(1) Ecco un altro esempio che mostra in quale significato possa usarsi con proprietà il verbo *decidere;* che da molti oggi si adopera malamente per *risolvere determinare* e simili

disciplina: e ciò che per quegli due o tre aciò eletti per el priore e per lo suo consiglio seranno ne la detta detto e definito, debbia ciascheduna delle parti osservare e contra quello per alcun modo venire nè possa fare; e quello che contra ciò facesse, el priore col suo consiglio el possa de la detta compagnia cassare o veramente dargli quella penitentia grande corporale o pechuniale che al detto priore e suo consiglio parrà che si convenga; e se el priore non potesse levare la questione abbia ricorso a ogni corte.

Che niuno possa mostrare e nostri statuti della Compagnia. — Cap. XXI.

El priore, camarlingo e alcuno altro non prestino per alcuno modo, ovvero non mostrino e nostri statuti ad alcuna persona che non fusse del numero de la nostra compagnia, a

quella pena che parrà al priore e a suo consiglio, salvo a messer lo vescovo di Volterra o a suo vichario (1) o ad alcuno altro sacerdote.

Ch' el priore non possa mettere alcuna persona che non sia de' frategli nella casa de' frategli. — Cap. XXII.

Anco ordiniamo ch' el priore in alcuno modo lassi o permetta venire, intrare a la detta nostra compagnia de la disciplina alcuna persona che non fusse de la compagnia nostra, facendo scrivere sulla carta, ove si pone el sugello, el nome solamente di coloro, uno o più che fusseno quegli; dare el suggello predetto, senza consentimento, provisione del suo consiglio o di quattro de' frategli agiunti

(1) I quali per ciò più volte li approvarono e sanzionarono, ccme dicemmo nella Prefazione.

a quali loro piaceranno, se già non avesse secho suggello d' alcuna compagnia di disciprina; e allora col detto suggello, lo possa el priore lassare andare, venire, intrare nella compagnia se allui e al suo consiglio parrà e se el priore in altro modo alcuna persona venire o intrare permetterà.

Che niuno non possa tochare la cappa l' uno dell' altro. — Cap. XXIII.

Ciascheduno de' frategli de la compagnia abbi la sua cappa biancha e non d' altro colore, la quale possa foderare di stametto (1) di quello che gli piace; che niuno si debba mettere o adoperare o vero tochare la cappa l' uno dell' altro senza la licentia di colui che è la cappa levare e mutare,

(1) Di questa voce si ha esempio anche nel **Davanzati,** *Ann.* 8, e nel **Buonaroti,** *Fiera*, 3, 2, 7.

ovvero scambiare a la pena di soldi dieci e d' andare coll' abito a sancto Michele di Spartacciano (1) e di ciò sia el priore molto sollecito; e ciascheduno dicha al priore, e achusi quello che tochasse, o sapesse chi contra le predette cose o alcuna di quelle facesse: che 'l priore overo altra persona, non presti nè prestare lassi alcuna cappa ad alcuna persona che non fusse scritto nel numero de' frategli de la disciprina, a pena di soldi cinque, o d' andare a sancto Michele predetto.

Che chi è chiamato a nessuno officio non possa rifiutare. — Cap. XXIV.

Accetti e faccia bene e sollecitamente ciascheduno l' offitio al quale fusse eletto senza alcuna cosa dire o ricusa fare, a pena d'andare a sancto

---

(1) Vedi pag. 12, nota 2.

Michele da Spartacciano, coll' abito de la disciprina, e nientedimeno accetti el detto offitio, se già non avesse schusa legittima accetta al priore e suo consiglio; e se schusa legittima avesse se debba in suo luogo chiamare un altro o più se bisognasse, per lo modo e forma che era eletto el priore.

Quando alcuno facesse cosa che la compagnia n' avesse scandalo o non fusse e ubbidiente al priore. — Cap. XXV.

Quando alcuno de' frategli de la detta compagnia non fusse bene ubbidiente e commettesse difetto, per lo quale la compagnia potesse avere o ricevere schandalo; ch' el priore incontanente, posto giù ogni affetione, parentado e ogni altra ragione poi posta e lasata, lo chassi con consentimento e volontà del suo consiglio del libro e numero de frategli de la

detta conpagnia; e se 'l priore quello cotale così difettuoso incontanente nol cassasse, massimamente poi che paresse al suo consiglio; che di ciò el priore sia bene sindicato e punito, e mandato almeno per lo suo successore fuori a quella compagna di disciprina che piacerà al detto successore e al suo consiglio, a rendersi in colpa del suo difetto, dinanzi al priore e tutto il corpo di quella compagnia a ricevere e fare quella penitentia che imposta gli sarà per el priore di quella compagnia a la quale mandato sarà.

Chi non osservasse gli Statuti nostri. — Cap. XXVI.

Qualunque de' nostri frategli della disciprina none osservasse e nostri Statuti, o contra a quelli, o in alcuno di quegli facessi, voliamo che non gli sia alcuno pregiudicio all' anima sua, ma solamente sia tenuto a quella penitentia corporale o pecuniale che imposta gli sarà per el nostro priore.

Che niuno debba procurare l' uno contro l' altro. — Cap. XXVII.

Niuno de frategli de la nostra compagnia debba per alcun modo avocare o procurare contra alcuno de la detta compagnia a alcuna corte senza la licentia del priore, a quella pena che piacerá al priore e al suo consiglio, ma debbasi aiutare e difendere insieme in corte e fuora di corte, in ogni cosa che sia di ragione e di piacere di Dio.

Che non si possa spendere quello de la compagnia senza el modo. — Cap. XXVIII.

Anco è ordinato che per la detta compagnia e per bene evidente utilità de la detta compagnia, si elegga e debbia eleggere uno de' nostro frateil buono e leale, el quale sia depositario a tenere e conservare denari,

cera, la quale perverrà o fusse al presente nella detta compagnia, tenere e conservare e quelli non dare o vero spendere ad instantia d'alcuno de frategli, se prima non fusse ordinato e stanziato per la detta compagnia, e allora gli possa dare, spendere e pagare, secundo che ordinato sarà, e allora a quella pena che 'l priore col suo consiglio imponesse a chi contra a ciò facesse.

Chi manifestasse e segreti de la compagnia. — Cap. XXIX.

Ancora che, qualunque de' frategli da ora inanzi manifestassi o dicessi alcuna cosa che si facesse o ordinasse ne la detta nostra compagnia, per alcuno modo ragione o vero cagione, che 'l priore sia tenuto e debbia quello cotale che dicesse o manifestasse alcuna cosa incontanente fare cassare del numero de' frategli, e se nol facesse cassare subitamente el priore

che succedesse a lui sia tenuto e debbia quello cotale priore fare cassare del libro del numero de' frategli e per casso sia auto e tenuto, e di ciò sia bene sindicato.

Chi starà quattro domeniche che non venga alla compagnia sia casso. — Cap. XXX.

Anco che qualunque de nostri frategli sterà per innanzi quattro domeniche continue che non venisse a fare penitentia de' suoi peccati co' suoi frategli, come è usanza, e stesse senza licentia del priore, sia tenuto ed debbia el detto priore quello cotale nostro fratello incontanente fare cassare del libro del numero de' frategli: e se 'l detto priore nol facesse cassare, intendasi e sia quello cotale priore che ciò non facesse, sia del detto suo offitio casso, e un altro de' detti frategli se ne debba eleggere in suo luogo; e nientedimeno sia bene sindichato.

Chi anderà per le taverne a bere. — Cap. XXXI.

Anco è proveduto, per lo modo e forma predetta, che non sia niuno de fategli da oggi innanzi vada el venardì a bere in taverna ove vino si venda a minuto; e chi contra ciò facesse sia tenuto pagare per ciascheduna volta al Camarlengo de la detta compagnia denari quattro, e quali denari sia tenuto el priore di fare pagare a quello cotale nostro fratello incontanente, e che di ciò debba essere el priore bene sindicato.

Che qualunque de' frategli morisse se gli dimandi libre due di cera o la valuta. — Cap. XXXII.

Anco è provveduto e ordinato che qualunque de' frategli de la nostra compagnia morisse che lassi che per l'anima sua si possi addomandare due

libbre di candele, a chi rimane per lui el quale si seppellissi ne' nostri monumenti della detta compagnia.

Di coloro che arrechasseno el coltello nella casa. — Cap. XXXIII.

Anco è proveduto e stantiato per tutto el corpo de la compagnia che qualunque huomo de frategli recasse el coltello o altre armi nella nostra casa dello spogliatoio, paghi per ogni volta che lo rechasse al camarlengo soldi cinque; et se difatto non gli pagasse che el priore sia tenuto e debbalo cassare; e di ciò sia el priore bene sindicato.

Che el priore possa e debba mandare a chi infermasse due de frategli acompagnarlo la notte pagandoli. — Cap. XXXIIII.

Anco è provveduto e stantiato per tutto el corpo de la compagnia, che

qualunque homo de' nostri fratelli avesse disagio de la persona che egli avesse bisogno d' avere compagnia la notte, ch' el priore che sarà per temporale vi debbia mandare due huomini a stare con lui a compagnarlo: el priore de la compagnia debba e possa fare dare al Camarlengo de la detta compagnia per uno di coloro che egli vi mandi, soldi due per ogni notte che vi stesseno; e anco che ale donne vi mandi el priore due donne, e abbino per una ogni notte soldi uno dal camarlingo della compagnia.

CHE L' UNO SALUTI L' ALTRO. — CAP. XXXV.

Acciò ch' el nostro Signore Jesu Cristo sia sempre laudato e benedetto voliamo, quando e nostri frategli de la disciprina si trovano insieme, che si salutino in questo modo; che l'uno dicha a l' altro: laudato sia el nostro signore Jesu Cristo; e l' altro risponda:

sempre sia laudato e benedetto. Ma quando fussino tra gente tacino (1) e dichino si discretamente che chi lo de' non ne mormorasse, e qualunque nel detto modo saluta o risponda, abbia dieci dì di perdono.

Che nessuno de fratelli non giuochi al *sozo* o a *perde e vincho*. — Cap. XXXVI.

Anco che niun o giuochi nè faccia giuchare nè ritenere giuocho: cioè a *sozo* o al *perde e vincho* (2) e chi giu-

---

(1) Anche in quel tempo lodare e benedir Gesù Cristo era per molti scandalo e stoltezza.

(2) Il *sozo* fu un nome della zara, giuoco molto usato nel medio evo. Cfr. Lud. Zdekauer, nel suo lavoro, *Dei giuochi in Italia e specialmente in Firenze nei secoli XIII e XIV*, Firenze, Viesseux, 1886: pag. 9 degli estratti. nota 2, ove si citano alcuni passi relativi ad esso. Lo stesso erudito m'indicava inoltre gli Statuti di

casse o giuchare facesse el priore col suo consiglio gli faccia pagare in mano del Camarlingo de la compagnia soldi cinque almeno per ogni volta che giucasse, considerato la persona che giucato avesse e la quantità e la qualità del giuoco: se pagare non volesse soldi cinque al Camarlingo de la detta compagnia, debba el priore col suo consiglio mandarlo cola vesta dela disciprina disciprinandosi a sancto Michele da Spartacciano andando e tornando come detto è disopra; e colui che questo non volesse fare, el priore col suo consiglio lo debba far cassare incontanente, e se no, sia el priore bene sindicato.

Parma del 1255 (editi a Parma nel 1856) ove nel libro II, a pag. 332 trovansi le parole *ad azarum vel ad zozum.* Il giuoco *perdò* e *vincho* non ha bisogno di esser dichiarato.

Che ciascheduno de frategli debba venire el giovedì e 'l venardi sancto e altre pasque come dice di sotto. — Cap. XXXVII.

Anco è ordinato che ciascheduno de' frategli de la compagnia sia tenuto e debba venire nella nostra cappella overo spogliatoio, la sera di giuvidì sancto e la mattina e la sera di verardì sancto a fare commemoratione de la passione del nostro Signore Jesu Cristo come usato è, e la mattina de la pasqua di Natale e per la pasqua de la Resurrectione; e chi fusse negrigente o non venisse in alcuno de' detti dì, paghi al camarlingo de la compagnia soldi uno, e 'l priore sia bene sollecito a fargli pagare; e di ciò sia bene sindichato, e chi non volesse o non potesse pagare el priore gli dia quella penitentia che allui parrà.

Che el priore possa e debba ricevere per novitio el figliuolo de' nostri frategli senza mettere a partito. — Cap. XXXVIII.

Anco è proveduto per tutto el corpo de la compagnia che qualunque de' nostri frategli volesse mettere loro figliuoli ne la nostra compagnia, el debba manifestare e dire al priore, e allora el priore, se 'l fanciullo o fanciulla sarà minore di quattordici anni, el possa e debbalo ricevere per novitio senza metterlo a partito, rechando seco una libbra di candele o la valuta: e se quello novitio non rechasse seco le chandele o la valuta, chè 'l priore nol possa nè debba ricevere nè accettare, e di ciò sia bene sindicato.

Che niuno possa ricordare nè recare innanzi al corpo de la compagnia niuno infermo o morto. — Cap. XXXVIIII.

Anco è proveduto che niuno de' nostri frategli possa nè debba rechare o richordare nella compagnia niuno novitio che fusse infermo o vero morto ch' el priore non debba accettare né mettere a capitolo o partito; e nientedimeno quello tale che rechasse innanzi alcuno infermo o morto, che 'l priore che sara per temporale el debba cassare o fare cassare di fatto; e se 'l detto priore quel tale non cassasse nè cassare facesse, che 'l suo successore debbia cassare lui a quella medesima pena d' esser casso dal suo successore, e chosì duri questa pena di priore in priore, di fine a tanto che quel tale che avesse rechato innanzi a la compagnia niuno infermo o morto, non sarà casso. E che niuno

possa né debbia dire nè consigliare contra al detto statuto a quella medesima pena che detto è di sopra, e di ciò sia el priore bene sindichato. (1)

Ogni cosa che si fa consiste in ordine in tal modo che senza ordine, non può essere cosa alcuna grata a Dio nè alle genti. Ogni cosa che è da Dio, come alli quattordici capitoli de' Romani dice san Paolo, è ordinata; et la sposa al secundo capitolo della canticha dello sposo dice avere ordinata in lei la carità. (2) Ha tanta forza in se l'ordine che se in paradiso non fussi ordine non sarebbe paradiso. Onde perchè nello inferno non è ordine, come dice Job al decimo capi-

---

(1) Quì hanno termine gli Statuti scritti nel secolo XIV.

(2) *Cantico dei Cantici*, cap. II, v. 4: Introduxit me in cellam vinariam, ordinavit in me caritatem.

tulo (1), sempre vi è horrore e confusione. La qual cosa considerando moiti d' ingegno et intellecto più peregrino della compagnia di Sancto Giovanni delle Pomarancie, et volendo loro fra(ter)nità assimigliare alla celeste e non alla infernale patria, de concorde partito anno deliberato dare qualche ordine alla loro compagnia circha alle divine laude, le quali infino al presente con semplice ed inordinato modo hanno recitate. Con inordinato modo dico, per respetto che non hanno usato laude o vero offitio della Santa Chiesa ordinato, la quale da Dio ha ;autorità di ordinare: ma hanno usato una certa raccomandigia con semplice et inepto modo. Per la qual cosa desiderando conformarsi colla sancta Chiesa et secundo el costume

---

(1) Giobbe in questo luogo dice dell'Inferno: *terram miseriae et tenebrarum, ubi umbra mortis, et nullus ordo, sed. sempiternus horror inhabilat.*

delle altre compagnie, per più ordinatamente procedere nel servizio di Dio, tutti si sono in questo anno 1517 (1) per loro partito rimessi in noi, frate Johanni Baptista e frate Mariano da Firenze del ordine de frati minori observanti di Sancto Hieronimo da Volterra, che vogliamo dare loro quello ordine che a noi parrà sia più congruo a laudare Iddio. Onde noi insieme per questo convenuti, non troviamo più espediente et congruo modo a laudare Dio che laudarlo secundo che ha ordinato la Sancta Chiesa, el quale modo usano tutte le compagnie. Cioè che quando i fategli della com-

(1) È noto ai cultori della storia ecclesiastica che in questo anno si chiusero le sessioni del Concilio V.ª di Laterano aperto da Giulio II nel 1512. Ne furono emessi anche canoni disciplinari e liturgici ai quali non deve, a parer nostro, credersi estranea la riforma della quale si parla in quest' ultima parte degli statuti.

pagnia di Sancto Giovanni di Ripamarancie da questo tempo innanzi faranno le loro tornate, secondo loro statuti e delli loro capitoli, dichino cantando o leggendo, come parrà al governatore, l' offitio della Donna. Et quelli che non sanno legere, con devotione stieno ascoltare, perchè, come dice Salamone, per la devotione Dio da al homo bouna gratia. Così ancora ordiniamo che el giovedí, el venerdì et el sabato sancto, dichino l' offitio, secundo che si contiene ne' libri delle compagnie. Ma perchè tale mutatione di offitio e tale innovatione così repentina non paia ad alcuni grave, né sia molesta, per dare parte a tutti, et maxime alli semplici et che non sanno leggere, ordiniamo che detto che sarà l' offitio della Madonna, quello che guiderà detto offitio, finito esso, dirà el principio dollo offitio anticho infino al verso che dice *Aprendite disciplinam* et dipoi farà commemoratione della croce et di sancto Giovanni et della

pace et di sancto Sebastiano, le quali commemorationi della anticha oratione si solevano fare. E fortianvi a seguitare esso ordine et modo, sperando in Dio che ne sarete consolati, la qual cosa Idio lo facci per sua gratia. Et più ordiniamo che quando si dirà l'offitio de morti per fratelli non si (debba) lassare l' ordinario cioè l' offitio della Madonna: cioè che non si lassi stare in drieto per nissuno modo l' offitio de essa Madonna.

INDICE

IN CORSO DI STAMPA

Storia Siciliana d'anonimo autore scritta in dialetto nel Sec. XV, pubblicata a cura di Stefano Vittorio Bozzo. (Parte II.ª Storia).

La bella Camilla, poemetto inedito di Piero da Siena, a cura di Vittorio Fiorini.

Testi inediti di antiche rime volgari, messi in luce da Tommaso Casini. Vol. II.

Lamenti storici dei secoli XIV, XV e XVI, a cura di Antonio Medin e Ludovico Frati. Volume III.

Sonetti e Canzoni di Poeti Veneti del secolo XIV, a cura di Oddone Zenatti.

Fiorio e Biancifiore, poemetto antico toscano, a cura di Vincenzo Crescini. Vol. I.

Bracciolini Francesco. La Psiche a cura di Mario Menghini.